

Fermo, li 30.11.2023

Prot. ID 713814 del 06.12.2023

Ai Dirigenti

e p.c.

Alla Presidente della Provincia

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

**OGGETTO: CIRCOLARE N. 1/2023 – REGOLAMENTO (UE) 2020/2092 – REGIME GENERALE DI CONDIZIONALITÀ PER LA PROTEZIONE DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA.**

Il 16 dicembre 2020 è stato adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo ad un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, volto a stabilire una chiara correlazione tra il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati e l'esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, attraverso la creazione di un meccanismo che subordina la concessione di fondi europei ai singoli Stati membri all'effettivo rispetto del principio dello Stato di diritto.

Si tratta di uno strumento volto a sanzionare quei comportamenti degli Stati membri atti a pregiudicare la sana gestione del bilancio UE attraverso la sospensione di fondi, in particolare quelli del c.d. NextGenerationEU, il rimborso anticipato di prestiti, la risoluzione di accordi finanziamento gravanti sul bilancio stesso.

Per il suddetto Regolamento si è pronunciata in plenaria la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sui due ricorsi per l'annullamento presentati dall'Ungheria e dalla Polonia (16 febbraio 2022, C-156/21, Ungheria c. Parlamento e Consiglio, e C-157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio), che li ha respinti entrambi.

La premessa da cui muovono le due sentenze è che il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni sui quali l'Unione si fonda, che sono stati identificati e condivisi dai medesimi, e che definiscono l'identità stessa dell'Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati, tra i quali lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati. *Poiché tale rispetto costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall'applicazione dei Trattati ad uno Stato membro, l'Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori. Pertanto, afferma la Corte, il rispetto di tali valori non può essere ridotto ad un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all'Unione e dal quale potrebbe sottrarsi in seguito alla sua adesione. E d'altro canto il bilancio dell'Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell'Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra Stati membri e che l'attuazione del principio in questione, mediante il bilancio, si*

*basa sulla fiducia reciproca tra di essi nell'utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte in bilancio.*

*Su tale base si deve quindi ritenere, secondo la Corte, che un «meccanismo di condizionalità» orizzontale, come quello istituito dal Regolamento 2020/2092, che subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione al rispetto da parte di uno Stato membro dei principi dello Stato di diritto, può legittimamente rientrare nella competenza, conferita dai Trattati all'Unione, di stabilire «regole finanziarie» relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, visto che la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e gli interessi finanziari dell'Unione possono essere gravemente compromessi da violazioni dei principi dello Stato di diritto commesse in uno Stato membro.*

Inoltre, il Regolamento mira a proteggere il bilancio dell'Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, di per sé, violazioni del genere.

InvitandoVi ad una puntuale osservanza del diritto comunitario, si trasmette, in allegato alla presente, il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Laura Mancini